

Alessandra Mastrodonato

LA NORMA INEFFICACE: CONFLITTI E NEGOZIAZIONI NELLE ARTI NAPOLETANE (SECC. XVI-XVIII)*

Le corporazioni napoletane, a partire già dagli anni ottanta dell'Ottocento, quando ancora vivo e politicamente significativo era il ricordo della loro soppressione, sono state oggetto di un vivace dibattito storiografico che, fondato essenzialmente sull'analisi delle fonti statutarie, ha cercato di ricostruire la storia e la fisionomia di singole Arti, alla ricerca delle peculiarità dell'ordinamento corporativo sviluppatosi nella capitale partenopea nel corso dell'età moderna e dei suoi caratteri originali rispetto al modello prevalente nell'Italia comunale. Raccolti nella loro successione cronologica, collazionati nell'eventuale discordanza delle redazioni disponibili, distinti secondo le differenti corporazioni, gli Statuti delle Arti sono stati minuziosamente esaminati da storici e giuristi, con esiti relativamente esaurienti per ciò che attiene all'individuazione dei vincoli interni ed esterni delle corporazioni in qualità di soggetti giuridici, ma scarsamente soddisfacenti nell'ottica di un orizzonte d'indagine più ampio che si prefigga di considerare l'ordinamento corporativo nel suo complesso e di guardare alle Arti come ad elementi significativi della vita economica, politica e sociale.

Si tratta di un'impostazione storiografica che, tendente ad accostarsi alla documentazione statutaria in termini spiccatamente formalistici, si è prolungata per buona parte del Novecento, tra fasi alterne di oblio e di ripresa della tematica corporativa, contribuendo a delineare un'immagine rigida e, per molti aspetti, riduttiva delle corporazioni napoletane: un'immagine prevalentemente modellata sui parametri esteriori dell'espressione normativa del *dover essere* delle Arti e poco attenta, invece, a quel tessuto di vincoli, pratiche sociali, consuetudini e negoziazioni che animano la vita quotidiana del mondo corporato e che per lo più sfuggono alla codificazione statutaria.

Soltanto in anni relativamente recenti, grosso modo a partire dai tardi anni ottanta del Novecento, l'indagine storiografica sui corpi d'Arte è riuscita ad emanciparsi da un simile approccio giuridico-formale e ha incominciato a percorrere strade nuove, ricorrendo a una maggiore diversificazione della documentazione archivistica, nonché ad un considerevole allargamento della strumentazione metodologica e della griglia concettuale di riferimento.

Le nuove metodologie di ricerca hanno trovato una precoce e più larga applicazione soprattutto in riferimento alle differenti realtà statuali del Cen-

* Abbreviazioni utilizzate: Asn (Archivio di Stato di Napoli), Bsdi (Biblioteca di Storia del Diritto Italiano - Università degli Studi di Bari) e Snsip (Società Napoletana di Storia Patria).

tro-Nord della Penisola, ma nell'ultimo ventennio anche la letteratura sul Mezzogiorno ha mosso i primi passi in direzione di una generale revisione delle categorie interpretative e degli orizzonti problematici con cui guardare al fenomeno corporativo. A partire dall'imprescindibile lavoro di Luigi Mascilli Migliorini sulle corporazioni annonarie e di mestiere nella Napoli del Settecento¹ – cui hanno fatto seguito, nel corso degli anni novanta, approfondimenti e ricerche di notevole interesse condotti da studiosi come Luigi De Rosa², Franca Assante³, Anna Dell'Orefice⁴ e Rosalba Ragosta⁵ – gli studi corporativi sul Mezzogiorno sembrano aver ritrovato una rinnovata vitalità, da un lato rivisitando con un approccio innovativo tematiche classiche, come quelle dell'organizzazione del lavoro, della formazione professionale e dell'assistenza all'interno del mondo corporato, dall'altro delineando nuove piste di ricerca ed esplorando nuovi ambiti di indagine che spaziano, per citarne solo alcuni, dai conflitti tra le Arti alla tutela del lavoro, dalle relazioni con i poteri centrali e le autorità cittadine alla dimensione della sociabilità urbana e dell'autorappresentazione simbolica.

In particolare, la tematica del conflitto *intracorporativo* e *intercorporativo*, al centro di molti dei contributi più recenti, non solo in riferimento al Mezzogiorno⁶, consente di aprire sguardi significativi sull'insieme delle pratiche sociali e dei processi di cambiamento che animano il mondo del lavoro, sul confronto, o più spesso sullo scontro, tra culture del lavoro diverse e antagoniste, sugli scambi, gli attriti e le negoziazioni che si intrecciano e si stratificano dentro la bottega artigiana e nelle maglie del mondo corporato, sul complesso delle strategie individuali e collettive messe in atto dai matricolati e dalle istituzioni corporative per far valere i propri interessi particolari; vale a dire su aspetti inediti e finora sostanzialmente inesplorati del fenomeno cor-

¹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, A. Guida, Napoli, 1992.

² L. De Rosa, *Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 49-68.

³ F. Assante, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, ivi, pp. 69-83 e Ead., *I profeti della previdenza: monti e conservatori nelle corporazioni napoletane in età moderna*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, F. Angeli, Milano, 1999, pp. 601-612.

⁴ A. Dell'Orefice, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana a Napoli (secoli XVIII-XIX)*, ivi, pp. 241-256.

⁵ R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della seta a Napoli (secoli XVI-XVIII)*, ivi, pp. 347-360.

⁶ Cfr. E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, F. Angeli, Milano, 1996; P. Massa, *Annona e corporazioni del settore alimentare a Genova: organizzazione e conflittualità (XVI-XVIII secolo)*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna* cit., pp. 390-420; R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della seta a Napoli (secoli XVI-XVIII)*, ivi, pp. 347-360; R. Sabbatini, *Tra conflitti corporativi ed "ecologia sociale": la manifattura della seta a Lucca tra Sei e Settecento*, ivi, pp. 361-389; V. Chilese, *I mestieri e la città. Le corporazioni veronesi tra XV e XVIII secolo*, F. Angeli, Milano, 2012.

porativo che le fonti statutarie lasciano per lo più in ombra o non riescono, da sole, a fotografare e restituire.

Da tali premesse può prendere le mosse una compiuta riflessione sulla persistente dialettica tra *norma* e *pratica* che sembra attraversare come un filo rosso le alterne vicende delle corporazioni partenopee, costantemente in bilico tra sforzi di codificazione normativa e una realtà quotidiana molto più mossa, stratificata e conflittuale che gli Statuti faticano a disciplinare ed orientare; una realtà, insomma, in cui si manifesta, in tutta la sua evidenza, l'*inefficacia della norma*.

Già ad una prima analisi delle Capitolazioni delle Arti appare, infatti, evidente come liti, abusi e contenziosi siano all'ordine del giorno all'interno del mondo corporato e rappresentino, per così dire, una costante della vita associativa, al punto che, in non pochi casi, la stessa stesura degli Statuti e le frequenti integrazioni e modifiche ad essi periodicamente apportate sono esplicitamente motivate proprio dalla necessità di ricorrere alla certezza del diritto e della norma scritta per porre un freno alle frodi e alle controversie interne. Il composto edificio delle Capitolazioni viene di continuo contraddetto, nella concreta esperienza della vita corporativa, dall'elevato contenzioso, di natura prevalentemente civile, che si genera nel quotidiano operare delle Arti. O, forse, sarebbe meglio dire che la sapiente architettura delle norme statutarie, tante volte rimodellata e restaurata, trova la sua principale ragion d'essere proprio nell'esigenza di disciplinare una realtà che, a dispetto dei continui appelli alla solidarietà di mestiere, al «pubblico vantaggio» e all'ossequio della legge, si nutre di vivi contrasti di interesse, di rapporti conflittuali tra singoli individui e gruppi, di insofferenza verso l'autorità pubblica.

Al di là delle fonti statutarie, in cui trovano espressione normativa quei momenti fondativi e quegli snodi che, con linguaggio vichiano, si potrebbero forse definire come il *momento eroico* nella vita delle corporazioni, è, però, soprattutto la documentazione di carattere giudiziario che, gettando luce sul quotidiano funzionamento del sistema delle Arti e sulle concrete dinamiche esistenti nell'ambito del mondo corporato, contribuisce a far emergere il fitto groviglio di liti, abusi e contenziosi in cui si snoda larga parte della vita delle corporazioni.

Gli incartamenti relativi alla vasta mole di procedimenti giudiziari, civili e criminali, dibattuti nei *Tribunali interni* alle singole corporazioni (laddove presenti)⁷, così come in quelli esterni ed in particolare di fronte alla *Gran Corte della Vicaria* e alla *Regia Camera della Sommaria*⁸, consentono di far luce tanto sulla conflittualità interna a ciascuna corpora-

⁷ Asn, *Consolato dell'Arte della Lana – Atti amministrativi, processi civili e penali*, bb. 48, 50, 51, 54, 56, 61, 63 e 80; *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Processi civili del Tribunale dell'Arte della Seta*, bb. 32-36, 38-89, 160-167, 188-230 e *II Numerazione. Procedure giudiziarie civili e criminali dibattute nella Curia dell'Arte della Seta*, bb. 238 e 251.

zione, ovvero sulle innumerevoli controversie che vedono contrapposti, a seconda dei casi, semplici lavoranti e maestri, manodopera artigiana e ceto mercantile, piccoli produttori e grandi operatori del settore, a riprova di una sempre più difficile tenuta collettiva di singole Arti, quanto sulla conflittualità esterna, vale a dire sulla rivalità e la concorrenza che intercorrono tra le diverse corporazioni e, in particolare, tra quelle aventi un campo di competenza affine, e qui è l'intero sistema corporativo ad essere chiamato in causa.

Dall'analisi attenta di questa documentazione emerge con chiarezza un'immagine del sistema corporativo napoletano molto più mossa e dinamica di quella per lungo tempo tratteggiata dalla storiografia, tendente, in genere, a sottovalutare la dimensione del conflitto e a porre in evidenza, invece, soprattutto gli elementi di immobilismo e di armoniosa composizione delle tensioni interne⁹.

1. La conflittualità interna: frodi, abusi e contenziosi nelle Arti napoletane

Scrivono Ubaldo Cippaluni nella *Premessa* al suo *Studio sulle corporazioni d'arte nel Regno di Napoli nel periodo austriaco*:

Scopo di questo studio [...] è dare una chiara visione della idea direttrice che ispira queste organizzazioni del lavoro, [...] del come la caratteristica di queste Corporazioni sia data dalla fusione degli interessi, dalla comunità degli sforzi per raggiungimento del benessere collettivo, dalla stretta alleanza del lavoratore con l'altro lavoratore, del come ogni atto sia ispirato a equità e fraternità¹⁰.

Si tratta di una visione schiettamente *organicista* del sistema delle Arti, tendente ad interpretare la singola corporazione, così come il mondo cor-

⁸ Asn, *Sezione Giustizia – Processi Antichi. Pandetta Vassallo*, bb. 121-126 e *Pandetta Nuovissima*, bb. 451, 1467, 1468, 1829, 1842, 1885, 1966, 2042, 2821 e 2904; *Regia Camera della Sommara – Processi. Pandetta Generale o Seconda*, bb. 180, 221, 229, 353, 356, 384 e 448; *Regia Camera di S. Chiara – Processi risolti*, b. 2.

⁹ Cfr. F. Pepere, *Il diritto statutario delle Corporazioni di Arti e Mestieri massime nelle Province Napoletane: memoria del socio Francesco Pepere*, Tipografia e stereotipia della Real Università, Napoli, 1882; R. Majetti, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX*, «La Gazzetta del Procuratore», XX (1885-1886), pp. 1-5, 13-16 e 25-28; A. Broccoli, *Le corporazioni d'arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbricatori di Capua*, «Archivio Storico Campano», II (1892-1893), pp. 345-371; U. Cippaluni, *Studio sulle corporazioni d'arte nel Regno di Napoli nel periodo austriaco*, «Annali del Seminario giuridico-economico della Regia Università di Bari», II (1931), pp. 120-160 e A. Capone, *Le corporazioni d'arte nel vicereame di Napoli dal 1600 al 1707*, «Iapigia», V (1934), pp. 261-288 e 387-424.

¹⁰ U. Cippaluni, *Studio sulle corporazioni d'arte* cit., p. 120.

porato nella sua totalità, alla stregua di un organismo vivente in cui le diverse componenti – Consoli e matricolati, garzoni, lavoranti e maestri, professioni differenti e, talvolta, complementari – sono ordinate armonicamente, quali membra di un unico corpo solidalmente protese verso il «benessere collettivo» dell'organismo sociale. Una visione, questa, nella quale non si stenta a riconoscere gli echi del dibattito storiografico tardo-ottocentesco sulle Arti napoletane, fortemente permeato da una generalizzata preoccupazione, dai toni talvolta scopertamente paternalistici, per le pericolose conseguenze di un crescente individualismo e di uno sviluppo industriale non socialmente disciplinato¹¹.

Una simile concezione armonica e ordinata del sistema delle Arti, indubbiamente, affonda le sue radici nella preminenza accordata, non soltanto nel XIX secolo, ma ancora fino a qualche decennio fa, alla documentazione statutaria, come fonte privilegiata per ricostruire la storia e i meccanismi interni di funzionamento delle corporazioni napoletane. Sono state, ad esempio, interpretate in tal senso tutte quelle norme, così frequenti nelle Capitolazioni delle Arti, finalizzate a mantenere inalterate le gerarchie esistenti, ad assicurare l'uguaglianza tra i maestri di una medesima corporazione e, più in generale, a ridurre al minimo le occasioni di conflitto, limitando non soltanto la rivalità esterna tra Arti affini, ma anche quella interna e, in particolare, vietando ogni abuso e ogni manovra di concorrenza sleale che possa in qualche modo favorire un membro a discapito degli altri.

Una così composta ed articolata architettura normativa risponde, certo, all'intento ideale di «mantenere tra gli uomini dell'Arte la pace, la tranquillità, e la concordia», secondo una formula ricorrente nella documentazione statutaria. La storiografia più recente ha, tuttavia, ampiamente dimostrato che tra *norma e pratica*, tra il *dover essere* e l'*essere*, spesso sussiste un'irriducibile sfasatura¹². Anzi, come si è detto, in molti casi, proprio l'insistente richiamo alla solidarietà di corpo e all'osservanza del dettato statutario, insieme al progressivo inasprirsi delle pene e delle sanzioni previste per i trasgressori, testimonia la difficoltà di tradurre in pratica quella «perfetta pace, e perpetua

¹¹ Una visione di questo tipo risulta, ad esempio, ben visibile in un contributo del 1892 di Angelo Broccoli, chiaramente finalizzato ad evidenziare l'«azione moderatrice dell'Arte», o, in modo ancor più esplicito, in uno studio del 1884 dell'avvocato napoletano Raffaele Majetti, il quale sottolinea il ruolo essenziale dei Consoli e dei Governatori nel «comporre e determinare con le buone e con fraterna carità tutte le controversie e quistioni che insorgono tra individui della stessa Arte [...] per ovviare ogni disordine e conservare reciprocamente una buona armonia, benevolenza ed amicizia». A. Broccoli, *Le corporazioni d'arti e mestieri in Napoli* cit., p. 350 e R. Majetti, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni* cit., p. 3.

¹² Cfr. P. Lanaro, *Gli Statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche. Primi appunti del caso veneto*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna* cit., pp. 327-344.

quiete tra i matricolati»¹³ tanto agognata dalle Capitolazioni, ma così distante dalla vita quotidiana delle Arti.

La stessa stesura degli Statuti risponde, non di rado, alla necessità di ricorrere alla certezza della norma scritta e alla coerenza del diritto statutario, corroborati dall'apposizione del beneplacito regio, per disciplinare le tensioni interne alla corporazione e porre un freno alla continua litigiosità dei matricolati, nonché «per evitare ogni abuso et fraude, acciò che ciascuno habbia ad attendere con integrità et retto vivere et fare detta Arte come se ricerca ad optimi et boni cittadini», così come si legge, ad esempio, nell'*incipit* della Capitolazione approvata nel novembre del 1555 dall'Arte dei Candelari¹⁴. E che gli originari appelli alla concordia tra i matricolati e al rispetto delle Capitolazioni restino spesso inascoltati è chiaramente testimoniato dai ritocchi e dalle integrazioni periodicamente apportati agli Statuti, con maggior frequenza tra la fine del Seicento e il secolo seguente, nel tentativo, spesso rivelatosi del tutto inefficace e fallimentare, di porre un correttivo all'incontrollabile crescendo di abusi, liti e contenziosi che quotidianamente oppongono individui e gruppi all'interno di ciascun corpo d'Arte.

Nell'ottobre del 1663, ad esempio, la corporazione dei Pellettieri e Scamosciatori richiede l'assenso regio su alcuni nuovi Capitoli da aggiungere al precedente Statuto del 1608, affinché «se tolga ogni lite circa la divisione da farsi fra li Maestri di detta Arte de tutte le pelli che se comprano da essi supplicanti, acciò che anco il povero Maestro abbia la sua portione e possa vivere [...] la qual cosa non fu osservata da alcuni Maestri de detta Arte, et per detta causa ne pende lite nel Sacro Regio Consiglio e con ciò la detta Arte si è redotta miserabile»¹⁵.

Stesso discorso per il nuovo Statuto approvato nel settembre del 1688 dall'Arte degli Ebanisti, in sostituzione di una precedente Capitolazione del 1621: nell'*incipit* del nuovo testo statutario si fa esplicito riferimento «alli continui abusi, e fraudi, che quotidianamente si vanno commettendo contro la forma delle nostre Capitolazioni, con tutto ciò in questi tempi è stato spesso necessario haver ricorso dell'Eccellentissimo Vicerè di questo Regno, e Regio Collaterale Consiglio e formare infine nuovi Capituli, [...] affinché in nessuno futuro tempo possi nascere tra li Maestri di essa Arte de' Scrittoriari d'ebano, avolio, oro, argento, ed altri metalli dissentione, difficoltà, o fraude veruna»¹⁶.

¹³ L'espressione è tratta dallo Statuto del 1668 dell'Arte dei Fornari e Tarallari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 60.

¹⁴ Ivi, b. 2, fasc. 36. Una premessa analoga si ritrova nello Statuto del 1594 dell'Arte dei Funari e in quello del 1599 della corporazione dei Falegnami o Mastri d'ascia. Ivi, b. 3, fasc. 64 e 56.

¹⁵ Ivi, b. 5, fasc. 129.

¹⁶ Ivi, b. 3, fasc. 52.

Annotazioni di questo tipo ricorrono ancor più spesso nelle fonti settecentesche, quando tra le motivazioni che accompagnano la redazione di nuovi Capitoli e la modifica di Statuti preesistenti si impone nettamente, per la frequenza con cui compare e per il dettaglio esemplificativo che di essa si offre, quella del perdurare, anzi in molti casi dell'accrescersi, di disordini, frodi, abusi e conseguenti controversie giudiziarie tra i matricolati.

Tutt'altro che isolata e paradigmatica nella sua normalità è, ad esempio, la vicenda che interessa, tra gli anni venti e trenta del Settecento, la corporazione dei Calzettari di opera bianca: nel giugno del 1722 i Consoli e i maestri dell'Arte approvano un nuovo Statuto, al fine di «moderare, ed in molti capi correggere le antiche Capitolazioni», risalenti al 1665, ormai divenute inadeguate rispetto al numero in costante aumento dei matricolati e, soprattutto, rivelatesi per molti aspetti inefficaci nel prevenire e contrastare «le continue frodi che si commettono nel negotio medesimo»¹⁷. Neppure le nuove Capitolazioni riescono, tuttavia, ad estirpare una volta per tutte gli abusi perpetrati da alcuni maestri ai danni della corporazione, tanto che, appena undici anni più tardi, nel marzo del 1733, i Consoli dell'Arte sono costretti a riformarle nuovamente e, per ottenere il regio beneplacito sulle aggiunte apportate al proprio Statuto, inviano all'allora vicerè, Luigi Tommaso Raimondo di Harrach, un Memoriale in cui espongono come, «per la dubbiezza d'alcuni capi di esse Capitolazioni», l'intera corporazione sia «continuamente intrigata da varie liti, come anche usandosi da alcuni varie frodi contro dette Capitolazioni, ne risulta danno gravissimo ad essi supplicanti di detta Arte»¹⁸.

Ancor più esplicito, per citare un ultimo esempio, risulta un passaggio dello Statuto approvato nel settembre del 1747 dalle nove Arti che rientrano nella corporazione dei Ferrari (Chiavettieri, Ramari, Arte grossa dei Ferrari, Chiovaroli, Cortellari, Scoppettari, Brigliari, Ferracocchi e Spadari), in cui così si giustifica la stesura di nuovi Capitoli da aggiungere alla precedente Capitolazione del 1718:

col progresso de tempi l'esperienza ha dimostrato che infinite sieno state le frodi che si son commesse, così da Maestri, come da Lavoranti, in pregiudizio et di detta Cappella, e di tutte le Arti, come del publico medesimo, onde ne son nati tanti sconcerti, et innumerabili differenze, e litigii [...] per il che s'è stabilito di formare altre leggi [...] adattando i ripari alle cose presenti e spiegando l'inconvenienti di esse, o aggiungendo altre determinazioni, che tutte conducono alla quiete dell'Arte, ed all'utile del publico¹⁹.

¹⁷ Ivi, b. 1, fasc. 23.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

È, dunque, la stessa documentazione statutaria che, ad una lettura più attenta e meno legata agli schemi interpretativi a lungo dominanti nel dibattito storiografico²⁰, fa trasparire in controtelaio il fitto groviglio di abusi, liti e contenziosi che agitano il quotidiano operare delle Arti. In quest'ottica, l'analisi degli Statuti si carica di nuovi significati e apre la via ad inedite piste di ricerca. Il susseguirsi delle variazioni normative da una redazione all'altra, il dilatarsi dei Capitoli a meglio circoscrivere le disposizioni generali, i continui ritocchi apportati ad alcuni passaggi controversi del testo statutario al fine di renderne più chiara l'interpretazione e più efficace l'applicazione, lo stesso linguaggio utilizzato che rimanda, più spesso di quel che si creda, al *campo semantico del conflitto*²¹, sono tutti elementi che contribuiscono a movimentare notevolmente il quadro per lungo tempo tratteggiato dalla letteratura storiografica, in linea di massima incline, almeno sino agli anni ottanta del Novecento²², a sottolineare la fissità e quasi una sorta di atemporalità della documentazione statutaria delle Arti.

Si pone, in tal modo, l'accento sulla strutturale tendenza della norma corporativa a collocarsi ai margini di una realtà in continuo movimento qual è, appunto, quella del mondo del lavoro in età moderna, sempre più chiaramente contrassegnata da incalzanti processi di adeguamento tecnologico e organizzativo e da una crescente conflittualità interna ed esterna che proprio in questi cambiamenti affonda le sue radici e trova la sua ragion d'essere. Nell'apparente armonia e compostezza dell'edificio normativo disegnato dalle Capitolarzioni delle Arti si aprono crepe profonde, attraverso le quali è possibile scorgere, in un complesso gioco di luci ed ombre, interessi contrastanti, insanabili tensioni, persistenti contenziosi tra componenti antagoniste del mondo corporato, che la regolamentazione statutaria, con i suoi insistenti richiami all'ordine e alla concordia, cerca invano di tenere a freno e di disciplinare.

Come si è già accennato, oltre che da un'analisi più accorta delle norme capitolarie, è soprattutto dal recente allargamento del campo d'indagine a fonti di tipo nuovo²³ e *in primis* alla variegata documentazione di carattere giudiziario (processi civili e criminali, allegazioni giuridiche, denunce, inchieste e sequestri di merci) che emerge con forza l'immagine di un sistema corporativo, e conseguentemente di un mondo del lavoro,

²⁰ Cfr. P. Lanaro, *Gli Statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche* cit., pp. 328-329.

²¹ «Liti», «disordini», «dissentioni», «sconcerti», «differenze», «intrighi», «dissunioni»: sono solo alcuni dei termini che ricorrono con maggior frequenza nelle Capitolarzioni napoletane, a testimonianza dell'endemica conflittualità che attraversa il mondo corporato, ben al di là dei continui richiami all'«ordine» e alla «concordia» contenuti negli Statuti delle Arti.

²² Per una ricostruzione più dettagliata del dibattito storiografico di quegli anni si veda: S. Bulgarelli (a cura di), *Gli Statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, De Luca, Roma, 1995.

²³ Cfr. C. Poni, *Norms and disputes: the shoemakers' Guilds in Eighteenth century Bologna*, «Past and Present», 123 (1989), pp. 80-108 e S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro*, «Quaderni storici», 80 (1992), pp. 361-367.

molto più mosso e disarticolato di quello che trova espressione e sistemazione normativa nell'intrinseca coerenza ed organicità degli Statuti.

In questa nuova prospettiva di ricerca – attenta a cogliere, al di là di una certa «imbalsamazione delle disposizioni statutarie»²⁴, quell'intricato sottobosco di liti, abusi e contenziosi che anima la vita quotidiana delle Arti e il concreto svolgimento della dialettica corporativa – a risultare decisamente smentito è, innanzitutto, quel principio di armoniosa composizione delle tensioni interne, di «perfetta concordia» tra i matricolati e di giustizia distributiva che la letteratura storiografica ha per lungo tempo considerato come il fondamento essenziale, e insieme lo scopo prioritario, dell'organizzazione corporativa. Al contrario, non soltanto il sistema delle Arti nella sua totalità, ma finanche la singola corporazione, mostrano un elevato grado di conflittualità interna, frutto di interessi contrastanti, dell'egoistico tentativo di difendere e salvaguardare monopoli e privilegi particolari, del confronto, o più spesso dello scontro, tra pratiche e culture del lavoro diverse e antagoniste; più in generale, riflesso dei complessi mutamenti sociali e dei fermenti in atto nel mondo del lavoro.

A fare da apripista nell'analisi del contenzioso corporativo è stata, tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso, la storiografia francese²⁵, seguita, con un certo ritardo, da quella italiana, particolarmente attenta nel recepire e sviluppare le suggestioni e gli indirizzi di ricerca d'Olttralpe²⁶. Gli studi corporativi di ambito francese hanno posto l'accento soprattutto sui momenti più acuti del conflitto all'interno delle Arti, non di rado analizzati alla luce di una prospettiva più ampia e degli interrogativi specifici posti dalla storia politica. In particolare, la conflittualità tra maestri e lavoranti nell'ambito della bottega artigiana è stata interpretata come «possibile palestra del rovesciamento delle gerarchie sociali attuato dalla Rivoluzione», riconoscendo nelle agitazioni e nelle rivendicazioni economiche che attraversano le Arti, con maggior asprezza e intensità tra Sei e Settecento, «i prodromi di più ampie tensioni sociali»²⁷.

Accanto a queste forme di conflitto più appariscenti, è, però, soprattutto nella dialettica quotidiana e nelle permanenti negoziazioni che animano ordinariamente il sistema corporativo, e persino la vita della singola bottega artigiana, che trova più vivida e chiara espressione quella pluralità di inte-

²⁴ P. Lanaro, *Gli Statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche cit.*, p. 332.

²⁵ Cfr. E. Coornaert, *Les corporations en France avant 1789*, Les Editions Ouvrieres, Paris, 1968; W.H. Sewell, *Work and Revolution in France: the language of labor from the Old Regime to 1848*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980 e S.L. Kaplan, *Le lutte pour le controle du marché du travail à Paris au XVIII siècle*, «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», 36 (1989), pp. 361-412. Per una bibliografia più dettagliata e una riflessione più ampia in merito, si veda: A.D. Kessler, *A revolution in commerce: the Parisian merchant court and the rise of commercial society in Eighteenth-century France*, Yale University Press, New Haven-London, 2007.

²⁶ Cfr. S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro cit.*

²⁷ Ivi, p. 363.

ressi, culture e linguaggi che caratterizza il mondo del lavoro di Antico Regime. Sulla scia dell'approccio inaugurato, ormai più di vent'anni fa, da una ricerca di grande spessore come quella condotta, sempre in ambito francese, da Michael Sonensher²⁸, la storiografia più recente ha scelto di focalizzare l'attenzione soprattutto sui conflitti quotidiani, sui meccanismi di negoziazione e sulla molteplicità di linguaggi e di sistemi normativi cui essi rimandano, con l'intento dichiarato di ricostruire, tra le pieghe di questa «tensione plurivocale», i diversi interessi in gioco e, al tempo stesso, le forme di legittimazione cui essi di volta in volta si richiamano²⁹.

È quanto si intende fare anche in questa sede, privilegiando, non a caso, una fonte specifica, quella delle cause civili, considerata spesso una documentazione più fredda di quella criminale³⁰, ma forse più di quest'ultima adatta a mettere in luce, nel ricorso reiterato e continuo alla giustizia, pratiche e tensioni ricorrenti nel mondo corporato, rivelatrici della difficoltà di trovare una sintesi efficace e duratura in quella pluralità di interessi, culture e linguaggi cui si è fatto cenno. La stessa varietà delle fattispecie giuridiche messe in gioco dal contenzioso civile conferma quanto esse tocchino da vicino la vita dei matricolati e il quotidiano operare delle Arti, sollevando questioni cruciali che attengono direttamente all'alto grado di complessità dell'organizzazione corporativa.

Al di là delle violazioni in senso stretto delle norme capitolarie, tra le cause più diffuse di controversia giudiziaria tra i matricolati, s'impone nettamente la duplice, ma convergente, motivazione del mancato pagamento del lavoro svolto o della cattiva esecuzione del lavoro commissionato. Motivazione convergente, si diceva, dal momento che in moltissimi casi la disputa è unica, dovendosi, appunto, accertare in sede giudiziale se il credito vantato sia effettivo o non si debba, piuttosto, dar ragione all'insolvente che si rifiuta di pagare un prodotto scadente, la cui qualità e lavorazione non risulta conforme agli standard prescritti negli Statuti³¹.

In casi di questo genere, per dirimere il contenzioso, vengono di solito previsti opportuni accertamenti peritali, quasi sempre affidati ad altri membri dell'Arte: spesso gli stessi Consoli o, comunque, due o più maestri ritenuti «*experti et autorevoli*» e, come tali, «*degni di fede*». Questo probabilmente spiega come mai simili dispute, quando oppongono un membro della corporazione ad un committente esterno, raramente si con-

²⁸ M. Sonensher, *Work and wages. Natural law, politics and the Eighteenth-century French trades*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

²⁹ Cfr. S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro cit.*, pp. 362-363.

³⁰ Per una discussione in merito si veda: M. Dean, J.C. Gégot, R. Wirtz, *Fonti criminali e storia sociale*, «Quaderni storici», 46 (1981), pp. 192-235.

³¹ Particolarmente esposta a controversie di questo genere sembra essere, ad esempio, l'Arte dei Sartori, che, soprattutto nel corso del Settecento, ma in misura tutt'altro che irrilevante anche nei due secoli precedenti, offre un lungo elenco di episodi di lavorazioni difettose protestate e di pagamenti non eseguiti. Asn, *Ministero dell'Interno - II Inventario. Arti e mestieri*, b. 5034.

cludano con lo scioglimento del debitore dal suo obbligo, tendendo in genere a tutelare il lavoro e gli interessi dei matricolati.

Ne sono prova, ad esempio, le violentissime liti che, con maggior frequenza nel corso del Settecento, esplodono di continuo in un settore cruciale e fortemente protetto come quello dell'artigianato del legno, specialmente quando il manufatto protestato presenta dimensioni cospicue per complessità di lavorazione e costo. In queste controversie, che coinvolgono Falegnami, Ebanisti, Carrozzeri, Guarnimentari, ecc., ad avere la meglio sulle pretese dei committenti esterni che si rifiutano di pagare il lavoro svolto, adducendo a giustificazione della mancata retribuzione la cattiva qualità del manufatto commissionato, sono quasi sempre gli artigiani matricolati³², anche se la frequenza stessa del contenzioso lascia intendere l'esistenza di un problema più vasto e generalizzato di scadimento qualitativo della lavorazione artigiana, spesso semplicemente aggirato, ma non certo risolto, dalla tutela peritale della corporazione.

Esiti ben diversi hanno, invece, gli accertamenti peritali quando il rapporto creditore-debitore si profila all'interno della stessa Arte, vale a dire quando esiste, come nel caso della manifattura tessile, una struttura verticale della produzione che prevede più passaggi del medesimo manufatto per fasi successive di lavorazione o quando a commissionare il lavoro alle maestranze artigiane sono negozianti o mercanti-imprenditori, anch'essi inquadrati all'interno della corporazione, che forniscono al singolo artigiano la materia prima e, talvolta, anche gli strumenti di lavoro e ritirano, poi, il prodotto lavorato per la vendita e lo smercio sul mercato.

Un esempio per tutti è rappresentato, in tal senso, dall'Arte della Seta: a partire già dagli anni settanta del Cinquecento si registra un sensibile incremento delle tensioni interne all'Arte, soprattutto per quel che concerne i rapporti conflittuali tra le maestranze artigiane, con in testa i Tessitori, e i Mercanti di drappi, che tra la fine del XVI secolo e gli inizi di quello seguente vanno acquisendo un ruolo via via sempre più forte e decisivo nel governo dell'Arte, oltre che come indispensabile anello di collegamento fra mercato e mondo produttivo³³. I processi civili dibattuti presso il Tribunale dell'Arte mostrano come alla base di simili attriti vi siano, innanzitutto, motivazioni di carattere economico, prevalentemente legate alle retribuzioni dovute dai Mercanti di stoffe ai Tessitori, non più stabilite – da quel che si desume dalla documentazione giudiziaria – secondo le modalità originariamente previste dagli Statuti, vale a dire durante le adunate collegiali dell'Arte, bensì sempre più spesso lasciate alla libera contrattazione tra le parti³⁴.

³² Ivi, bb. 5035 e 5036.

³³ Cfr. R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della seta* cit., pp. 349-350.

³⁴ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Processi civili del Tribunale dell'Arte della Seta*, bb. 32-36, 38-89, 160-167, 188-230 e *II Numerazione. Procedure giudiziarie civili e criminali dibattute nella Curia dell'Arte della Seta*, bb. 238 e 251.

A ricorrere presso il Tribunale dell'Arte sono soprattutto i Mercanti, che lamentano furti e frodi subiti ad opera dei Tessitori, i quali, invece di restituire tutta la merce tessuta, ne rivendono clandestinamente una parte. Non mancano, tuttavia, casi di denunce di Tessitori contro i Mercanti per pagamenti mancati o effettuati in ritardo o inferiori rispetto alla somma inizialmente pattuita. Del resto, durante i dibattimenti processuali, in parecchi casi emerge che le indebite appropriazioni di tessuto perpetrate dai Tessitori ai danni dei Mercanti sono, in realtà, pratiche compensative delle «poche» o ritardate o mancate «mercedi»³⁵.

Nei decenni seguenti, il rapporto tra Mercanti e Tessitori si deteriora ulteriormente, anche per via della sfavorevole congiuntura commerciale che, a partire dagli anni trenta del Seicento, in concomitanza con una fase di profonda e generale ristrutturazione del mercato internazionale della seta³⁶, mette a dura prova le capacità di adattamento e di sopravvivenza della manifattura serica napoletana. La contrazione delle esportazioni di tessuti, il decentramento in aree suburbane di alcune fasi della lavorazione della seta³⁷, l'assenza di regole a tutela del mestiere dell'artigiano e, in particolar modo, di norme che regolamentino efficacemente l'offerta e il prezzo del lavoro, provocano un crescente inasprimento della concorrenza interna, di cui approfitta la componente mercantile dell'Arte per spuntare condizioni più convenienti nei confronti delle prestazioni dei Tessitori³⁸. Il ceto artigiano della corporazione accusa, inoltre, i Mercanti di danneggiare la manifattura commissionando lavori di scarsa qualità, mentre questi ultimi si difendono sostenendo che le loro scelte sono dettate dal mercato, ormai orientato verso la domanda di tessuti più leggeri ed economici³⁹.

Dietro alle motivazioni contingenti dello scontro tra Tessitori e Mercanti si scorge un antagonismo atavico. Come opportunamente evidenziato da Rosalba Ragosta, a fronteggiarsi sono due diverse strategie produttive, frutto del persistente carattere duale della manifattura serica napoletana, divisa tra spinte modernizzanti, aperte all'innovazione di prodotto e di processo e ai larghi orizzonti del mercato internazionale, da un lato, e forze più conservatrici, restie ad ogni forma di cambiamento e tese a sfuggire

³⁵ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Inchieste*, bb. 235-239.

³⁶ Per un'analisi accurata ed esaustiva delle cause del mutamento del mercato internazionale della seta e degli effetti da esso indotti nei principali centri serici europei, si rimanda al fondamentale contributo di Carlo Poni presentato in apertura dei lavori della ventiquattresima Settimana di Studio dell'Istituto Datini: cfr. C. Poni, *Moda e innovazione: le strategie dei mercanti di seta di Lione nel secolo XVIII*, in S. Cavaciocchi (a cura di), *La seta in Europa: XIII – XX secc. – Atti della ventiquattresima Settimana di Studio dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini (Prato, 4-9 maggio 1992)*, Le Monnier, Firenze, 1993, pp. 17-55.

³⁷ In un primo momento, soltanto le operazioni di filatura e torcitura, successivamente, anche quelle di tessitura e di tintura. Cfr. R. Ragosta, *Napoli, città della seta: produzione e mercato in età moderna*, Donzelli, Roma, 2009, pp. 131-139.

³⁸ R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della seta cit.*, p. 351.

³⁹ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Vassallo: Memoriale dei Consoli e dei Mercanti dell'Arte della Seta al Re di Spagna, 9 aprile 1680*, b. 121, fasc. 26.

alla competizione incalzante dei manufatti stranieri e alle mutevoli tendenze della moda, dall'altro⁴⁰. Un dualismo, questo, che, assumendo talvolta i toni accesi del conflitto aperto, contribuisce a minare e a sgretolare progressivamente quello spirito cooperativo che aveva in origine animato l'esistenza dell'Arte, configurandosi come una delle ragioni principali della crisi della manifattura serica partenopea tra Sei e Settecento.

Ancora una volta, è l'andamento del contenzioso civile che consente di gettare luce sul perdurare di un alto grado di conflittualità all'interno della corporazione e sull'inasprirsi degli attriti tra i matricolati. La serie delle *Inchieste* aperte dai Consoli dell'Arte consente un esame più ravvicinato di simili frizioni⁴¹.

Si moltiplicano, nel corso del XVIII secolo, le cause relative ai reati di furto e appropriazione indebita di tessuto perpetrati dai Tessitori ai danni dei Mercanti proprietari della stoffa, ma il quadro sembra complicarsi notevolmente rispetto ai secoli precedenti. Accanto ai ricorsi dei Mercanti defraudati e, per converso, alle non rare lamentele dei Tessitori che denunciano il mancato o ritardato pagamento del lavoro eseguito⁴², non mancano esempi di furti di scampoli e rocchetti di seta da parte dei Filatori⁴³, di truffe degli Incannatori ai danni di questi ultimi⁴⁴, di frodi e appropriazioni indebite di seta da parte di Tintori e Rimondatrici ai danni dei Mercanti, ma anche degli stessi Tessitori⁴⁵, a conferma del fatto che la varietà delle fasi della lavorazione contribuisce in modo significativo ad accentuare e moltiplicare le occasioni di conflitto all'interno di una corporazione numerosa e fortemente stratificata come l'Arte della Seta.

Informazioni altrettanto interessanti si desumono dalla serie dei *Sequestri di merci* disposti dai Consoli dell'Arte, con maggior frequenza nel corso del Settecento⁴⁶. Un'analisi attenta di questa documentazione permette di distinguere i provvedimenti adottati per sospetta provenienza della merce tenuta in bottega dai Maestri Tessitori, che in molti casi si dimostra essere frutto di

⁴⁰ R. Ragosta, *Napoli, città della seta* cit., p. 4.

⁴¹ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Inchieste*, bb. 235-239.

⁴² Particolarmente interessanti, a tal proposito, due denunce presentate da Tessitori contro i rispettivi datori di lavoro, rispettivamente in data 21 marzo 1720 e 16 aprile 1722. Ivi, b. 237.

⁴³ Ad esempio, in data 6 gennaio 1719. Ivi, b. 236.

⁴⁴ Relativamente al rapporto conflittuale tra Incannatori e Filatori, si veda la richiesta presentata da questi ultimi alla Regia Camera della Sommara in data 19 giugno 1723, per il rinnovo di un Bando restrittivo del 1603. Ivi, b. 235.

⁴⁵ Esempio, in tal senso, una causa dibattuta dinanzi al Tribunale dell'Arte tra il giugno e il luglio del 1783, per l'appropriazione indebita di svariate libbre di seta da parte dei coniugi Leonardo Chiariello e Angela Palumbo, «di professione rimondatrice», ai danni di Agnello Massa e Sabato Biondi, «pubblici negozianti di seterie», e del «tessitore di seta palermitano» Antonino Scaglione, inizialmente accusato del furto, che poi, invece, a seguito del processo e di opportune indagini disposte dai Consoli dell'Arte, si scopre essere stato commesso appunto dalla Palumbo e da suo marito. Asn, *Sezione Giustizia - Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 2042, fasc. 54527.

⁴⁶ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Sequestri di merci*, b. 239.

furti e appropriazioni indebite ai danni dei Mercanti, da quelli, ancor più numerosi, effettuati per lavorazioni non conformi ai Regi Bandi, vale a dire per qualità scadente del tessuto oppure della tintura su di esso eseguita⁴⁷.

Parallelamente, le fonti denunciano un significativo incremento di episodi di violenza, liti e vere e proprie risse, particolarmente frequenti tra gli anni trenta e quaranta del Settecento, quasi che una sorta di sommario ricorso alla giustizia privata tenda progressivamente a prevalere e ad affermarsi sui tradizionali canali della giurisdizione corporativa⁴⁸. Per la maggior parte, si tratta di scontri e di disordini che insorgono tra i matricolati e, in particolare, tra Tessitori, Mercanti e Tintori, ma non mancano casi di garzoni e apprendisti che denunciano percosse e maltrattamenti subiti ad opera dei maestri⁴⁹. È, questa, l'altra faccia del fenomeno rappresentato dal furto di merce, assai frequente e cospicuo nelle dimensioni, compiuto da apprendisti e giovani lavoranti ai danni dei propri datori di lavoro⁵⁰: segnali, entrambi, di una conflittualità che non si appiana negli argini formali della tutela statutaria.

L'Arte della Seta – ma il discorso potrebbe agevolmente essere esteso anche alla manifattura della lana⁵¹ – non rappresenta un caso isolato e fuori dal comune. Certo, come si è detto, la complessità del processo produttivo e l'articolata stratificazione del personale addetto contribuiscono a moltiplicare le occasioni di attrito e di tensione, anche per via degli interessi a volte confliggenti e delle differenti culture del lavoro di cui sono portatrici le diverse componenti sociali dell'Arte. Ma anche nelle corporazioni numericamente più ristrette e caratterizzate da lavorazioni meno complesse il contenzioso civile è all'ordine del giorno e, anzi, sembra rappresentare uno dei tratti caratteristici delle relazioni interne all'Arte.

Anche in questo caso, accanto ai frequenti conflitti che, con maggiore intensità nel corso del Settecento, oppongono i Consoli stessi ad ampi settori delle maestranze artigiane, alimentando in molte Arti un diffuso malu-

⁴⁷ Tra il 1701 e il 1725, ad esempio, sono 53 i sequestri di seta disposti per sospetta provenienza della merce e ben 113 quelli effettuati per lavorazione non conforme ai Regi Bandi. *Ibidem*.

⁴⁸ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Inchieste*, b. 238.

⁴⁹ Episodi di questo genere si registrano, ad esempio, in data 29 febbraio 1716 e 2 agosto 1723. Ivi, bb. 236 e 237.

⁵⁰ A questo proposito, tra gli episodi giudizialmente più significativi, si segnala un cospicuo furto di seta avvenuto nei magazzini dell'Arte in data 26 ottobre 1707, mentre circa undici anni più tardi, nel novembre del 1718, un episodio analogo coinvolge tutti i lavoranti che di notte dormono nel medesimo magazzino, da cui vengono sottratti numerosi drappi e scampoli di seta. Ivi, b. 236.

⁵¹ A mero titolo d'esempio, si segnala un «processo criminale» dibattuto nel settembre del 1623 dinanzi al Tribunale dell'Arte della Lana tra Ferdinando Ciambello, «di professione cardatore», e i fratelli Giuseppe e Giovan Battista Marrochiello, Mercanti di lana, per il furto di alcune pezze di panno «trafugate» e illecitamente rivendute dal Ciambello ai danni dei due Mercanti che gliele avevano consegnate per la cardatura. Asn, *Sezione Giustizia – Processi Antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1885, fasc. 51959.

more rispetto alle malversazioni, alle connivenze e al disinvolto esercizio del potere da parte dei dirigenti corporativi⁵², tra le motivazioni principali di tensione e di scontro tra i matricolati compaiono violazioni delle norme statutarie, mancati pagamenti, inadempienze contrattuali, furti e abusi di vario genere, a chiara testimonianza dell'esistenza di una pluralità di fattispecie giuridiche che danno vita ad un fitto groviglio di liti e controversie non sempre facile da ricostruire e dipanare.

Nello specifico, tra le violazioni statutarie, un interesse particolare riveste il mancato rispetto della distanza prescritta tra le botteghe. La spinosa questione della «picciola distanza tra i posti o botteghe dell'individui dell'Arte»⁵³ è strettamente connessa alla crescita esponenziale, e spesso incontrollata, dei maestri matricolati e, conseguentemente, del numero delle botteghe afferenti ad una medesima Arte, con grave danno per l'equilibrio domanda-offerta e per il livello dei prezzi e, dunque, anche per la certezza di esistenza economica dei singoli esercenti⁵⁴. Per questa ragione, le Capitolazioni delle Arti napoletane sono, in genere, piuttosto severe nel fissare la distanza minima da rispettare per l'apertura di una nuova bottega e nel prevedere aspre sanzioni per i trasgressori, di solito costretti a «serrare la detta bottega» e, in alcuni casi, persino a risarcire gli altri maestri danneggiati.

È a queste norme capitolari così rigide e restrittive che si richiamano i tanti ricorsi presentati, a seconda dei casi, ai Tribunali interni delle Arti, alla Gran Corte della Vicaria o al Tribunale dell'Annona (nel caso specifico delle Arti annonarie), per la chiusura di una bottega che non rispetti rigorosamente le distanze prescritte.

Emblematica, in tal senso, si rivela una causa intentata nell'agosto del 1786 da Giacomo Gagliozzi e Vincenzo Petagna, entrambi «Bottegai di più esercitii, iscritti all'Arte dei Pizzicaroli, il primo con bottega nella Piazza di S. Elmo nuovo, il secondo con bottega nella Strada di S. Monica», contro Gerardo Cavaliero, anch'egli «Bottegaio di più esercitii [...] che avea per lungo corso d'anni esercitato suo mestiere in una bottega sita nella Strada di S. Votivo, ove fu matricolato». Presentatisi dinanzi al Tribunale dell'Annona, i due querelanti dichiarano che il detto Cavaliero, «avvalendosi del pretesto di venir espulso dal padrone della casa ove tiene sua bottega [...], ha macchinato di trasferire altrove il suo esercizio» e ha affittato un «basso»

⁵² Esemplari, in tal senso, gli abusi e le malversazioni di cui si macchiano, tra Sei e Settecento, i Consoli delle corporazioni dei Barbieri e Pelucchieri, dei Cartari di carte da gioco, dei Ferrari e dei Maccheronari, prontamente denunciati dagli stessi matricolati, gravemente colpiti nei propri interessi. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 12bis; b. 2, fasc. 40; b. 3, fasc. 57bis e Asn, *Tribunali Antichi*, b. 1734.

⁵³ L'espressione è tratta da un ricorso indirizzato nel 1805 al Ministro dell'Interno dall'Arte dei Verdumari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 167.

⁵⁴ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 77.

nell'anzidetta Strada di S. Monica, «vale a dire a poche canne di distanza dalla bottega del Petagna ed in poca distanza altresì dall'altra bottega del Gagliozzi», richiedendone licenza all'Eletto del Popolo⁵⁵. Appellandosi al rispetto del dettato statutario, i due maestri danneggiati affermano che un simile trasferimento

sarebbe un atto illecito e contro il prescritto delle Capitolazioni dell'Arte munite di Regio assenso, le quali nel caso dell'espulsione dell'inquilino in tal Arte matricolato, gli permettono sì il passaggio, ma in quella medesima strada, ove prima ritrovavasi; non già in altra diversa strada, o in altro luogo, ove arrecherebbe pregiudizio alle altre convicine, ed antiche botteghe, che ivi si trovano [...] e quando altrove pensasse di collocarsi, sarebbe altresì obbligato a serbare la legge della distanza⁵⁶.

Essi chiedono, pertanto, che, in osservanza delle Capitolazioni dell'Arte, sia vietato al Cavaliere di trasferire il suo esercizio nell'anzidetta Strada di S. Monica, «sotto pena di sua immediata carcerazione», e fanno istanza affinché l'Eletto del Popolo non gli conceda la licenza necessaria per l'apertura della nuova bottega; istanza che viene prontamente accolta dal Tribunale dell'Annona, il quale riconosce l'inderogabilità del dettato statutario e ribadisce l'obbligo, per tutti i matricolati, di attenersi rigorosamente alla «legge della distanza»⁵⁷.

Si nota, dunque – in questo come in altri casi analoghi⁵⁸ – una chiara convergenza tra la sentenza emessa da una magistratura cittadina, qual è appunto il Tribunale dell'Annona, e quanto prescritto dalle Capitolazioni delle Arti, a riprova del definirsi di una prassi giurisprudenziale costantemente orientata alla più rigorosa interpretazione del privilegio corporativo e ad una decisa chiusura verso ogni sollecitazione al mutamento che pure provenga dall'interno stesso delle corporazioni.

Nel caso specifico della distanza, l'intransigente rispetto delle norme capitolari è, peraltro, imposto da un ancor più cogente motivazione di

⁵⁵ Si ricorda che a Napoli le *corporazioni annonarie*, per il ruolo svolto nell'approvvigionamento alimentare della città e nella regolazione dell'offerta e dei prezzi dei generi di primo consumo, sono poste sotto la giurisdizione dell'Eletto del Popolo, cui spetta la responsabilità di presenziare all'elezione dei Consoli e ratificarne la nomina, di provvedere all'acquisto delle partite di grano e delle altre derrate alimentari e alla loro ripartizione tra i commercianti, di invigilare sulle attività che si svolgono nel mercato e sulla buona qualità delle merci esposte e, non ultimo, di dare licenza ai matricolati per l'apertura di una nuova bottega. A partire dal gennaio del 1758, un Dispaccio di Carlo di Borbone impone, inoltre, alle istituzioni corporative di sottoporre all'Eletto del Popolo il controllo annuale dei propri rendiconti contabili. Snspp, *Dispacci Reali: 21 gennaio 1758, VIII_D_13-22*.

⁵⁶ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1966, fasc. 53031.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Altrettanto interessante e caratterizzato dal medesimo esito è, ad esempio, un ricorso presentato nel 1769, sempre dinanzi al Tribunale dell'Annona, da un tale Pietro Schettini, «di professione Casadoglio», per ottenere che venga rispettata «la distanza prescritta dalle Capitolazioni dell'Arte fra due botteghe di essa professione». Ivi, b. 1829, fasc. 50858.

ordine economico, vale a dire dall'esigenza di porre un freno all'indiscriminato proliferare di esercizi commerciali in un universo urbano sostanzialmente ancora ristretto, in cui – come lucidamente evidenziato da Luigi Mascilli Migliorini – «l'aumento dell'offerta non si traduce in un incremento nella circolazione delle merci e nei redditi», bensì «in una perniciosa depressione del livello a cui sotto forma di prezzi e di quantità viene a svolgersi lo scambio tra domanda e offerta»⁵⁹. Non a caso, la spinosa questione della distanza sembra assumere particolare rilevanza nelle Arti annonarie, più direttamente condizionate dal carattere angusto del mercato cittadino, oltre che dal basso coefficiente di elasticità della domanda di beni commestibili, e, dunque, segnate da un più alto grado di conflittualità interna e da una fortissima concorrenza tra i matricolati, che non esitano a ricorrere alla giustizia e a chiamare in causa le magistrature cittadine pur di tutelare i propri interessi e salvaguardare la propria fetta di mercato.

Gli incartamenti processuali si rivelano interessanti anche da un altro punto di vista: essi consentono di circoscrivere, almeno in parte, le competenze specifiche, in verità piuttosto ampie, dei Tribunali interni alle corporazioni e forniscono informazioni essenziali per ricostruire i loro meccanismi di funzionamento ed i rapporti più o meno conflittuali da essi intrattenuti con gli altri organi giurisdizionali, in particolare con la *Gran Corte della Vicaria* e con la *Regia Camera della Sommaria*, la prima competente nelle cause civili e criminali, la seconda in quelle di natura fiscale.

Le cause dibattute di fronte ai Consoli delle Arti e, in particolare, dinanzi ai *Tribunali speciali* delle due Arti nobili della Seta e della Lana, dotate di giurisdizione privilegiata e persino di proprie carceri⁶⁰, riguardano non soltanto liti e controversie inerenti all'esercizio del mestiere (truffe, inadempienze contrattuali, morosità nei pagamenti, furti, apertura di nuove botteghe, ecc.), ma anche contenziosi di tutt'altra natura in cui siano coinvolti uno o più matricolati (lesioni personali, pignoramenti di beni, stupri, risse, persino cause di annullamento di matrimonio).

Tra gli incartamenti visionati sono, inoltre, innumerevoli i processi, sia civili sia penali, istruiti presso la Vicaria o presso il Tribunale della Sommaria, in cui i soggetti della procedura giudiziaria, essendo «matricolati ed esercitanti» di una data Arte, in virtù del cosiddetto *privilegio del Foro* concesso alle corporazioni e a tutti i loro iscritti⁶¹, chiedono, e quasi sempre ottengono, di poter godere di tale privilegio e trasferire le cause in cui sono coinvolti e tutti gli atti ad esse relativi presso il Tribu-

⁵⁹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 77.

⁶⁰ Cfr. R. Pescione, *Il tribunale dell'arte della seta in Napoli (da documenti inediti)*, Unione tipografica combattenti, Napoli, 1923.

⁶¹ Cfr. R. Pescione, *Gli statuti dell'Arte della seta in rapporto al privilegio di giurisdizione (da documenti inediti)*, «Archivio storico per le province napoletane», XLIV (1919), pp. 159-191 e XLV (1920), pp. 61-87.

nale dell'Arte⁶²: il che non manca, in molti casi, di generare contenziosi e controversie istituzionali tra i vari organi giurisdizionali coinvolti, per via della parziale sovrapposizione di competenze e della non sempre chiara linea di demarcazione tra le sfere di azione di ciascuno di essi.

A tal proposito, è interessante notare come, fatta eccezione per alcuni episodi isolati in cui – come già si è visto nel caso dell'Arte della Seta – prevale il ricorso ai canali informali, e spesso violenti, della giustizia privata, nella stragrande maggioranza dei casi, i conflitti intracorporativi, al pari di quelli intercorporativi di cui si parlerà più avanti, rivelano una notevole maturità nelle loro espressioni, nel senso che, sebbene spesso assai aspri nei toni, vengono comunque incanalati, gestiti e risolti nell'alveo delle regole istituzionali e nell'ambito della prassi codificata della giurisdizione ordinaria e corporativa. Il ricorso reiterato e continuo alla giustizia, quale pratica ricorrente e diffusa nel mondo del lavoro di Antico Regime, lungi dal configurarsi come «l'appello ultimo a istituzioni percepite come estranee», si carica, in quest'ottica, di un significato del tutto nuovo, che ne fa, «non meno delle pratiche produttive, parte integrante ed elemento essenziale della stessa cultura del lavoro»⁶³.

Come ha scritto efficacemente Elisabetta Merlo, il conflitto nel mondo corporato non sembra essere «l'ultima spiaggia cui approdano contendenti defatigati da inconcludenti tentativi di conciliazione amichevole». Esso è, piuttosto, «un'opportunità ricercata e talvolta abilmente provocata: è il prologo di una *transazione*, cioè di una negoziazione che porta alla luce prassi, suscita aspettative reciproche, assegna ruoli sociali, fissa codici di comportamento»⁶⁴. Il conflitto, dunque, non già come fattore di disgregazione del sistema delle Arti, bensì come elemento ad esso connaturato, come strumento ordinario di *negoziazione*, abilmente sfruttato da individui e gruppi per far valere i propri interessi particolari o per influire in modo inedito sugli equilibri interni alla corporazione.

Le varie posizioni assunte dagli attori del conflitto intracorporativo, siano essi singoli matricolati, piccoli gruppi di pressione o interi settori delle maestranze artigiane, non mettono mai in discussione l'unità e la legittimità

⁶² Particolare interesse riveste, in tal senso, un nutrito gruppo di istanze presentate tra il 1790 e il 1791 al Supremo Magistrato di Commercio, nella persona di Don Giuseppe Secondo, «Commissario Protettore dei Privilegi della Nobil Arte della Seta», per l'«osservanza del privilegio del Foro concesso ad essa Nobil Arte della Seta», in cui i richiedenti, in quanto «sudditi di detta Nobil Arte», chiedono, e immancabilmente ottengono, per le cause in cui sono coinvolti, di essere giudicati «in Curia Artis Serici», anziché dinanzi al Tribunale Civile della Vicaria, e, a tal fine, allegano alle suddette istanze una «fede» sottoscritta dai tre Consoli dell'Arte, in cui si certifica che l'imputato è effettivamente «matricolato in detta Nobil Arte [...] siccome appare scritto dal libro delle matricole». Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 2042.

⁶³ S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro* cit., pp. 362-363.

⁶⁴ E. Merlo, *La lavorazione delle pelli a Milano tra Sei e Settecento. Conflitti, strategie, dinamiche*, «Quaderni storici», 80 (1992), pp. 369-397. Tale riflessione è stata, poi, ulteriormente approfondita dall'autrice ed arricchita di nuovi elementi interpretativi nel volume: E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni* cit.

dell'istituzione corporativa in quanto tale. Il conflitto si configura, semmai, come uno strumento efficace di trasformazione degli assetti istituzionali e degli equilibri economici e sociali dell'Arte: una trasformazione voluta e ricercata da ampi segmenti del mondo artigiano che, consapevolmente, si servono del contenzioso civile e del ricorso alla giustizia corporativa per negoziare condizioni economiche e lavorative più vantaggiose o per modificare e piegare a proprio favore gli instabili assetti sociali e gerarchici esistenti all'interno dell'Arte di appartenenza.

In tal senso, si può affermare che l'endemica conflittualità interna al sistema corporativo, lungi dal rappresentare il segnale esteriore e tangibile dell'intrinseca debolezza e disarticolazione del sistema stesso e dell'irriducibilità delle tensioni e degli attriti individuabili al suo interno – riflesso, a loro volta, della difficoltà di trovare una sintesi adeguata tra la pluralità degli interessi, dei linguaggi e delle culture del lavoro in gioco – è, al contrario, indice di flessibilità e di dinamismo, dal momento che è attraverso il conflitto che, di volta in volta, vengono rinegoziati gli equilibri interni alla corporazione e introdotti opportuni aggiustamenti all'apparente stabilità e rigidità degli assetti istituzionali, economici e sociali disegnati dalle norme statutarie.

2. La conflittualità esterna tra le Arti: la difficile negoziazione dei “confini”

Alla forte conflittualità interna a ciascun corpo d'Arte corrisponde, ad un livello superiore del sistema, la frequenza e, non di rado, la virulenza del contenzioso intercorporativo, frutto dell'irriducibile antagonismo e della mai sopita rivalità tra differenti corporazioni di mestiere e, in particolare, tra quelle operanti in settori produttivi contigui, maggiormente soggette a più o meno accidentali sconfinamenti in campi di competenza diversi da quelli rigidamente definiti per Statuto.

Che non si tratti di episodi isolati è testimoniato dall'insistenza e dal rigore con cui molte Arti, sin dalla loro istituzione, fissano pene e sanzioni anche molto severe per punire tutti quei matricolati che, incuranti della spartizione di competenze tra le diverse corporazioni, «fanno lavori spettantino ad altra Arte»⁶⁵: pene e sanzioni che sembrano inasprirsi sensibilmente a partire dalla seconda metà del Seicento, quando, in concomitanza con i processi di riconversione funzionale che interessano il tessuto produttivo cittadino, si assiste ad una profonda ristrutturazione del sistema delle Arti, che vede non soltanto la scomparsa, o comunque il netto ridimensionamento, di produzioni di antichissima tradizione, ma anche la nascita di nuovi mestieri, il complicarsi dell'universo urbano

⁶⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis.

delle professioni ed una generalizzata ridefinizione degli ambiti di competenza delle corporazioni superstiti.

Alla crescente frammentazione del panorama dei mestieri cittadini corrisponde, infatti, il moltiplicarsi dei *confini*⁶⁶ e, non di rado, delle *zone grigie* tra una corporazione e l'altra e delle *terre di nessuno*; ed è proprio a cavallo di queste *frontiere* mobili, incerte, mai fissate una volta per tutte e negli *interstizi* lasciati vuoti da quella che si potrebbe forse definire la corporativizzazione dei mestieri cittadini, pronti per essere *colonizzati* da parte degli operatori economici più intraprendenti, che si dispiega in tutta la sua asprezza il conflitto intercorporativo, un groviglio inestricabile di liti e controversie per la difesa, la conservazione ed eventualmente l'ampliamento, da parte di ogni singola Arte, del proprio specifico campo di competenza, del proprio esclusivo *spazio* di azione.

Tracce evidenti di tali *sconfinamenti* sono rintracciabili negli Statuti di molte corporazioni napoletane, in cui si fa esplicito riferimento ai continui «litigi», «disordini» e «differenze» che oppongono Arti diverse ma operanti in ambiti affini, coinvolgendole in un ininterrotto contenzioso per la ridefinizione e la riaffermazione dei propri *confini violati*.

Emblematica, in tal senso, la vicenda che interessa, intorno alla metà del Seicento, le due corporazioni «de Fornari da cuocer pane, e de Tarallari anco cocitori di pane». In un Memoriale presentato al vicerè Pedro Antonio d'Aragón nel febbraio del 1668 per la richiesta dell'assenso regio su una nuova Capitolazione, i Consoli dell'Arte dei Fornari espongono come, «per lo spatio di quattro anni continui», siano insorti innumerevoli litigi

tra la dett'Arte de Fornari con quella de Tarallari per le differenze che erano tra l'una, e l'altra, per causa che detti Tarallari pretendevano che detti Fornari di pane a cocere fossero uniti, e sottoposti ad essi Tarallari, et all'incontro essi Fornari hanno preteso con la loro antica Capitulatione esser separati da detti Tarallari et esigere da quelli come cocitori di pane un carlino il mese⁶⁷.

Dopo alcuni vani tentativi di conciliazione da parte dell'Eletto del Popolo, la controversia era stata oggetto di discussione «tanto nel Regio Consiglio Collaterale, quanto nella Vicaria, con haverno fatte molte spese così d'Avocati, e Procuratori come d'Aiutanti», ma non si era comunque giunti a mettere un punto fermo alla questione e a porre fine, una volta per tutte, alle «liti, odij, e rancori, che fra l'huomini di dette Arti erano nate, o potevano nascere», fissando in maniera meno incerta e fraintendibile il confine tra le

⁶⁶ Per un'analisi critica della nozione di *confine* nella recente riflessione storiografica, si veda: P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, B. Mondadori, Milano, 2000. Sulla trasposizione di tale nozione nell'ambito della *sociologia dei conflitti sociali*, si veda: R. Dahrendorf, *Il conflitto sociale nella modernità: saggi sulla politica della libertà*, Laterza, Roma-Bari, 1990.

⁶⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 60.

sfere di competenza delle due corporazioni coinvolte. Confine che si decide, infine, di eliminare, allorché, nel febbraio del 1668, l'Arte dei Fornari stabilisce dei nuovi Capitoli per «il buon reggimento, e governo di loro professione» ed i Consoli dei Tarallari, «non volendo più litigare sopra le cose predette per evitare le liti, discordie, e spese, che ben spesso da quelle sogliono nascere, ma per dare perpetuo silentio a dette loro differenze et acciò fra gli uni e gli altri vi sia per sempre una scambievole e reciproca corrispondenza, buona pace e perpetua quiete», si risolvono, grazie alla mediazione dei loro avvocati, ad accettare «espressamente la detta menzionata Capitulatione de Fornari» e a sottoporsi ad essa⁶⁸.

Similmente, per prevenire eventuali sconfinamenti di competenze e le controversie che ne possono derivare, nell'agosto del 1695, il nuovo Statuto approvato dall'Arte grossa degli Ottonari, oltre a sancire il divieto per chi non è iscritto all'Arte di fabbricare o vendere manufatti d'ottone «concernenti al nostro officio», dedica ampio spazio alla puntuale delimitazione del proprio campo di azione professionale, comprendente tutte «l'opre de ottone come sono candelieri di chiesa, croci, lampade, cancellate e campane», rispetto a quello, affine, coperto dai Maestri Ottonari dell'Arte sottile, i quali, invece, «fanno fibbie, granette, chiodini e centrelle», e proibisce categoricamente ai maestri e ai lavoranti dell'Arte grossa di effettuare lavori che non spettano ad essa e di andare a «lavorare in botteghe di Ottonari di lavori sottili, come a dire Centrellari», sotto pena della «perdita delle robbe» e del pagamento di una multa assai onerosa di ben venticinque ducati⁶⁹.

Si tratta, a ben guardare, di prescrizioni e divieti piuttosto frequenti nelle Capitolazioni delle Arti, che tentano, spesso invano, di *marcare il territorio* della propria specifica professionalità e si affannano a definire e ridefinire frontiere e ad occupare tutti gli spazi vuoti tra una corporazione e l'altra, in una incessante e mai definitiva spartizione di competenze, monopoli e «private». Come nel caso della Capitolazione del 1721 «fatta per gli magnifici Consoli dell'Arte d'Opera bianca, dell'Arte de Rivenditori e di quella de Bambaciari», già da alcuni anni riunite in un'unica corporazione, in cui si vieta ai Rivenditori «di vendere lane, mante, materassi et altra robba attinente all'Arte di Opera bianca e Bambaciari» e, viceversa, si proibisce ai Bambiagiari e ai Maestri dell'Opera Bianca «di affittare letti, né altri mobili attinentino all'Arte de Rivenditori»⁷⁰. O come nello Statuto approvato nel settembre del 1747 dalla corporazione dei Ferrari, nella cui terza ed ultima «rubrica» sono inserite alcune «leggi particolari» finalizzate a circoscrivere con la massima precisione lo specifico campo di competenza di ciascuna delle nove

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

⁷⁰ Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 137.

Arti che rientrano nella corporazione («Zappari, Chiodaroli, Brigliari, Chia-vettieri, Coltellari, Calcarari, Scopettieri, Spatari e Carrozzeri»), nonché a fissare tutta una serie di pene e di sanzioni anche molto severe per quei maestri e quei lavoranti che «fanno lavori spettantino ad altra Arte» oppure che vendono «opere non bollate col bollo di nostra Cappella»⁷¹. Fino al parossismo, già segnalato da Franca Assante, di una così rigida e pulviscolare divisione dei mestieri «che non permette, ad esempio, ai Calzolari di rappezzare scarpe rotte e ai Ciabattini di fare scarpe nuove o ai Pelucchieri di esercitare l'Arte di Barbiere e viceversa»⁷².

Neppure una selva così fitta di divieti e norme capitolari che moltiplicano all'infinito i confini tra una corporazione e l'altra riesce, tuttavia, a prevenire, o quantomeno a ridurre e contenere, l'endemica litigiosità tra le Arti. Il reiterato appello all'osservanza di simili norme e divieti, spesso largamente ignorati e impunemente aggirati dai matricolati, e il progressivo inasprirsi delle pene e delle sanzioni previste per i trasgressori rappresentano, anzi, una prova ulteriore dell'incolmabile sfasatura tra l'essere quotidiano delle Arti e il *dover essere* imposto dagli Statuti, vale a dire della difficoltà di far rispettare il dettato statutario e di porre realmente un freno alle frequentissime liti e alle «irrisolte differenze» che, a dispetto delle prescrizioni capitolari, scoppiano di continuo tra le Arti, proprio a seguito dei ricorrenti sconfinamenti, da parte di singoli matricolati o di interi settori delle maestranze artigiane, nell'ambito di pertinenza di corporazioni diverse da quella di appartenenza.

Sembra quasi che, più la legislazione statutaria si ostina a tracciare confini e ad innalzare barriere tra un corpo d'Arte e l'altro, segmentando sempre più l'universo cittadino dei mestieri e delle professioni, più aumentano e si intensificano le rivalità e gli antagonismi tra Arti affini. Insieme ai confini si moltiplicano, infatti, anche gli interstizi del sistema delle Arti, in cui più facilmente si inserisce e trova occasione di manifestarsi il conflitto intercorporativo; inoltre, per quanto le Arti si affannino ad accaparrarsi monopoli e a spartirsi competenze e «privative», restano pur sempre scoperti alcuni spazi vuoti, ed è proprio nel tentativo di *colonizzare* queste *terre di nessuno*, oltre che naturalmente nello sforzo di difendere e conservare lo spazio precedentemente conquistato, che non di rado si giunge allo scontro aperto tra corporazioni operanti in settori produttivi contigui.

Come ha scritto Luigi Einaudi in un contributo ormai datato ma che conserva una sua pregnanza e suggerisce alcuni interessanti spunti di riflessione, «l'introduzione di nuovi artefatti, il cambiamento di moda, le rapide vicissitudini del commercio interno ed esterno aggiungono una grandissima confusione nella classificazione già fatta», da cui conseguono «liti continue tra un corpo d'Arte e un altro pel preteso concorso o privilegio esclusivo dell'esercizio di un'Arte nuova o dello smercio d'una merce di nuovo nome»⁷³.

⁷¹ Le sanzioni previste per i trasgressori variano da semplici multe alla perdita della licenza, fino alla carcerazione nei casi più gravi di recidiva. Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

⁷² F. Assante, *Le corporazioni a Napoli in età moderna* cit., pp. 74-75.

Ciò significa che, a dispetto della loro solerte attività normativa e nonostante le pene severe comminate ai trasgressori, le corporazioni non riescono mai a fissare una volta per tutte i limiti esterni della loro sfera di competenza professionale, tant'è che, più che di *confini* stabili e ben definiti, è forse più opportuno parlare di *frontiere* mobili, incerte, permeabili⁷⁴, che delimitano una sorta di *zona grigia* tra una corporazione e l'altra in cui, non di rado, le competenze si sovrappongono, talvolta *de iure* oltre che *de facto*.

Nell'impossibilità di operare distinzioni certe e incontrovertibili tra le sfere di competenza delle singole Arti, il conflitto intercorporativo e il ricorso alla giustizia diventano spesso occasione per riaffermare privilegi e rinegoziare confini. È questo, ad esempio, il caso dell'aspra controversia – di cui dà notizia anche Francesco Pepere⁷⁵ – che oppone per quasi mezzo secolo, dal 1721 al 1767, l'Arte dei Torronari alla piccola corporazione dei Franfellicari, venditori ambulanti nelle pubbliche piazze di bastoncini di zucchero caramellato, detti appunto «franfellicchi».

Fin dai primi anni venti del Settecento, i Maestri Torronari presentano insistenti ricorsi, dapprima, al Commissario generale dell'Arte e, poi, al Regio Consiglio Collaterale, per rivendicare a sé «la fabbrica de franfellicchi salati composti di melazza, ed aglio, dicendo quella esser soggetta alle loro Capitolazioni, munite di Regio Assenso», e denunciare, di conseguenza, «la molta gente, che vagando in pubbliche piazze una tal fabbrica esercitano, mentre un tal mestiere totalmente tocca ad essi loro per la detta Capitolazione»⁷⁶. Già nel 1721 e poi nuovamente nel 1734 e nel 1750, i Torronari ottengono, così, l'emanazione di alcuni «Banni proibitivi» ai danni dei Franfellicari, cui viene espressamente vietato di «manipulare tal fabbrica», nel tentativo di ristabilire un confine certo tra la sfera di competenza delle due corporazioni e porre fine alle frequenti contese tra i matricolati dell'una e dell'altra Arte.

Tale tentativo si rivela, però, del tutto fallimentare, come si può agevolmente dedurre dalle continue denunce presentate dai Torronari e dal fatto che i Bandi in questione debbano essere periodicamente rinnovati e inaspriti nelle sanzioni previste, per via delle imperterrite violazioni da parte dei Franfellicari. Fino a quando, nel maggio del 1767, la piccola Arte dei Franfellicari, ormai estenuata dall'eccessivo prolungarsi della controversia e messa a dura prova dal «grave dispendio» e dalle «tante spese da tal lite derivanti», decide di sottoscrivere una convenzione con l'Arte dei Torronari e accetta di unirsi ad essa, «con formare a tal oggetto alcuni nuovi Capitoli per il buon governo delle due respective corporazioni»⁷⁷.

⁷³ L. Einaudi, *Alba e tramonto delle corporazioni d'arti e mestieri*, «Rivista di storia economica», II (1941), p. 110.

⁷⁴ Cfr. F. Walter, *Frontiere, confini e territorialità*, «Storica», 19 (2001), pp. 117-139.

⁷⁵ Cfr. F. Pepere, *Il diritto statutario delle Corporazioni di Arti e Mestieri* cit., p. 28.

⁷⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 61.

⁷⁷ La «convenzione» tra le due corporazioni viene approvata e ratificata dalla Real Camera di S. Chiara esattamente un anno dopo, il 21 maggio 1768. *Ibidem*.

Anche in questo caso, come in quello sopra citato dei Fornari e dei Tarallari, a porre fine al lungo contenzioso tra le due corporazioni coinvolte interviene una salutare *semplificazione* dell'intricato e frammentato universo dei mestieri cittadini; semplificazione cui si giunge mediante il riassorbimento, all'interno dell'Arte più potente, dotata di una più ampia e consolidata base sociale, di quella economicamente più debole e meno radicata nella società cittadina, la quale, dopo innumerevoli quanto vani tentativi di riaffermare la propria autonomia e di difendere il proprio specifico ambito di competenza professionale, è costretta, infine, a rinunciare, in genere perché non più in grado di sostenere gli alti costi materiali e sociali connessi con un ulteriore protrarsi della contesa.

Non sempre, però, una simile soluzione si rivela praticabile: essa richiede quantomeno che tra le due Arti coinvolte esista una decisiva asimmetria in termini di peso economico e sociale o, in alternativa, di consistenza numerica degli iscritti, cosa che non sempre si verifica in modo così netto ed evidente. Senza contare che, non di rado, ad essere implicate in una determinata controversia, magari in momenti diversi e con posizioni mutevoli nel tempo, sono più di due Arti, il che contribuisce a complicare notevolmente il quadro dei rapporti reciproci tra gli attori in gioco e a rendere molto più incerti e meno prevedibili gli esiti dello scontro.

Esemplare, in tal senso, si rivela il fitto intreccio di liti e contenziosi che agita, con particolare virulenza tra gli anni sessanta e settanta del Settecento, un settore produttivo relativamente di nicchia, ma non per questo meno importante e redditizio, come quello della fabbricazione e vendita delle carrozze, di per sé caratterizzato, per la notevole complessità dei manufatti prodotti, da un ciclo di lavorazione piuttosto lungo e articolato, cui partecipano, con mansioni e competenze complementari, differenti figure professionali, ciascuna afferente ad una diversa corporazione di mestiere: dai Mastri d'Ascia (per l'intelaiatura e le altre parti in legno) ai Sellari e ai Pellettieri Scamosciatori (per i sedili e i rivestimenti in cuoio o in pelle), dai Guarnimentari (per i finimenti e tutto il corredo dei cavalli) agli Orefici (per le rifiniture e le decorazioni in oro o in altri metalli preziosi), fino ai Carrozzieri o Scassacocchi, cui spetta «il rifare li lavori vecchi»⁷⁸. Nessuno stupore, dunque, che, in una così rigida e frammentata divisione di compiti e di mansioni altamente specializzate, gli sconfinamenti in ambiti di competenza diversi da quelli spettanti a ciascuna figura professionale siano letteralmente all'ordine del giorno, fonte di continui disordini e tensioni tra le varie corporazioni coinvolte nel processo produttivo.

Una busta voluminosa della serie *Processi risolti* della Real Camera di S. Chiara⁷⁹, relativa agli anni tra il 1760 e il 1773, riunisce tutta una serie di cause civili dibattute dinanzi alla Real Camera per stabilire a chi

⁷⁸ Ivi, b. 2, fasc. 39.

⁷⁹ Asn, *Real Camera di S. Chiara - Processi risolti*, b. 2.

spetti la competenza di fabbricare e vendere questo o quel pezzo di carrozza, oltre che per imporre un maggiore controllo, da parte di ciascuna corporazione, sul livello di formazione professionale e di qualificazione tecnica delle proprie maestranze, onde mantenere elevati gli standard qualitativi di una produzione di lusso come quella in questione.

Degno di nota, per durata e asprezza della contesa, è, ad esempio, un processo celebrato di fronte ai magistrati della Real Camera tra il luglio del 1761 e il febbraio dell'anno seguente, che vede come soggetti della procedura giudiziaria i lavoranti dell'Arte dei Guarnimentari e i negozianti dell'Arte degli Scassacocchi⁸⁰. I primi presentano «formale ricorso» contro i secondi, denunciando che «la loro Arte viene quotidianamente usurpata da Scassacocchi, Cocchieri, ed altre persone non approvate all'esercizio della medesima, contro l'espresso stabilimento della Capitolazione della loro Arte». Essi chiedono, pertanto, al re, per il tramite delle istituzioni competenti, di intervenire per porre fine «agli addotti abusi» e, a tal fine, allegano agli incartamenti processuali alcuni Capitoli approvati nel 1621, onde dimostrare come tali sconfinamenti di competenza siano esplicitamente proibiti a tenore dei Capi XVIII, XIX, XXVII e XXVIII delle dette Capitolazioni, nonché di alcuni Bandi emanati da Ferdinando IV proprio tra il luglio e l'agosto del 1761, in cui si vieta «a qualunque persona non approvata a detta Arte di Guarnimentari di esercitare la medesima» e di «vendere lavori a quella appartenenti»⁸¹.

La controversia, volta anche in questo caso a ridefinire i confini e i rispettivi ambiti di competenza delle corporazioni coinvolte, si trascina per parecchi mesi, in un ininterrotto susseguirsi di ricorsi e contro-denunce, suppliche al re e scaramucce tra i matricolati dell'una e dell'altra Arte. Sino a quando, nel febbraio del 1762, si giunge ad una soluzione di compromesso e il processo si conclude con un decreto della Real Camera di S. Chiara in cui si dà licenza agli Scassacocchi «di poter vendere le carrozze già terminate, e terminare le altre principiate, per poterle anche vendere», ma, al tempo stesso, si stabilisce che «dopo terminate dette carrozze principiate, non altro si possa fare da essi negozianti Scassacocchi ed abbiano essi a chiudere le botteghe, o rimesse, ove sono in esecuzione li detti lavori, [...] restando in loro diritto solo il rifare li lavori vecchi, come stà prescritto nelle di loro antiche Capitolazioni»⁸².

In realtà, dalla documentazione successiva si desume che gli Scassacocchi non accettano di buon grado una simile soluzione, come suggerito da un ennesimo ricorso presentato alcuni mesi dopo alla Real Camera da due di loro, Domenico Greglia e Gennaro Mennillo, nel tentativo di ribaltarne la sentenza in proprio favore. Si tratta, però, di un tentativo vano, dal momento che le nuove argomentazioni addotte dai

⁸⁰ Ivi, b. 2, fasc. 11.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

due Scassacocchi contro i Guarnimentari vengono giudicate insufficienti per una riapertura del processo e la Real Camera non fa altro che ribadire la validità del decreto precedentemente emanato.

Non è un caso, del resto, che simili controversie, finalizzate a difendere la propria fetta di mercato e ad affermare i propri privilegi di corpo contro possibili sconfinamenti da parte di singoli o gruppi appartenenti ad altre corporazioni, si intensifichino in modo evidente a partire dai decenni centrali del XVIII secolo, vale a dire di pari passo con un processo generalizzato di progressiva chiusura e sclerotizzazione del sistema corporativo. La difesa del monopolio sull'esercizio del mestiere rappresenta, fin dai tempi più remoti, una delle finalità principali e costitutive dell'istituzione corporativa⁸³, tutta protesa a *marcare il territorio* della propria specifica professionalità, tanto contro i «liberi fabbricanti» quanto contro le altre corporazioni operanti in settori produttivi contigui; ma è indubbio e, per molti aspetti, comprensibile che lo sforzo profuso per la tutela del mestiere e per la definizione dei confini si accentui sensibilmente e si carichi di più stringenti motivazioni in connessione con una fase di crisi generalizzata dell'universo produttivo cittadino e di conseguente irrigidimento del sistema delle Arti⁸⁴, che tende a perdere terreno e a mostrarsi sempre più inadeguato rispetto alle nuove tendenze del mercato e, non di rado, reagisce alle trasformazioni in atto arroccandosi sulle proprie posizioni e innalzando barriere sempre più spesse e invalicabili tra una corporazione e l'altra.

Chiaro segnale di questo progressivo irrigidimento dei confini e del tentativo di rendere sempre meno permeabili le frontiere di ciascuna professione è pure l'inasprimento – anch'esso causa di interminabili controversie – della normativa che, in alcune corporazioni, consente alle vedove dei matricolati di mantenere aperta la bottega del marito defunto, tenendo con sé alcuni lavoranti che le affianchino nell'esercizio del mestiere. Mentre fino alla fine del Seicento, e talvolta anche oltre, tale licenza viene abitualmente concessa alle vedove senza limitazioni di sorta, «acciocché dette vedove possano vivere», a partire dai primi decenni del Settecento, molte corporazioni modificano i propri Statuti e proibiscono a quelle vedove che si siano risposate con «persona esercitante altro mestiero» di «continuare a far essercitare l'Arte de di loro mariti defunti»⁸⁵, onde evitare intromissioni nell'esercizio della professione e, in particolare, nella gestione della bottega da parte dei secondi

⁸³ Cfr. G. Borelli, *Per una lettura del rapporto tra città, mestieri produttivi e corporazioni nell'Italia moderna*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna cit.*, pp. 31-43.

⁸⁴ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, pp. 79-81.

⁸⁵ È quanto si legge nel nuovo Statuto approvato nel dicembre del 1718 dalla corporazione dei Ferrari, ma analoghi divieti vengono inseriti, negli stessi anni, anche nelle Capitolazioni di parecchie altre Arti. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis.

mariti, immatricolati in un'altra corporazione. Un divieto, questo, che non manca di suscitare «infinite liti e differenze» all'interno del mondo corporato, come quella che oppone, tra il febbraio e l'aprile del 1745, la corporazione dei Ferrari a due vedove di Maestri Chiavettieri⁸⁶, Carmosina Pinelli e Caterina Stanzone, entrambe «passate a seconde nozze con due Maestri Sartori»⁸⁷.

Richiamandosi allo «stabilimento, ed antica osservanza» delle proprie Capitolazioni, che proprio su questo e altri punti altrettanto cruciali erano state riformate nel dicembre del 1718, la corporazione dei Ferrari denuncia l'illecito commesso dalle due donne, le quali, pur essendo «passate a seconde nozze con persone esercitanti altra Arte», continuano imperterrite a «far essercitare l'Arte de di loro precedenti mariti, con notabile pregiudizio di essa corporazione e di sua Cappella». Ed è proprio in ossequio al dettato statutario e a questa nuova e pressante esigenza di irrigidimento dei confini che il Delegato dell'Arte, chiamato a dirimere il contenzioso, accoglie le richieste dei Consoli, ordinando alla Pinelli e alla Stanzone di «serrare le sudette botteghe tra il termine di giorni otto [...] altrimenti, detto termine elasso, si darà la dovuta provvidenza» e le due donne incorreranno in pene ben più severe⁸⁸.

Anche in questo caso, tuttavia, il tentativo di rigida fissazione dei confini e di erezione di sempre nuove barriere, fermamente perseguito dall'istituzione corporativa, si scontra con la refrattarietà dei singoli: le due donne, come si ricava da una successiva denuncia della corporazione, nonostante i divieti imposti dal Delegato e le severe sanzioni minacciate in caso di recidiva, persistono ad esercitare l'Arte dei defunti mariti con vari stratagemmi, ossia facendo risultare le rispettive botteghe «sotto il nome di altri Maestri Chiavettieri»⁸⁹, in modo da aggirare l'ostacolo e continuare, seppur clandestinamente, a infrangere ed attraversare quelle stesse frontiere così pervicacemente ribadite dai Consoli dell'Arte.

Il crescente rigore delle norme statutarie nell'erigere spesse barriere tra una corporazione e l'altra e l'inasprimento delle pene previste per coloro che valicano tali confini, miranti a ridurre al minimo i possibili sconfinamenti di competenze e, soprattutto, le dispendiose controversie che ne possono derivare, non riescono, dunque, a eliminare del tutto il conflitto intercorporativo, anzi in molti casi finiscono con l'esacerbarlo, accrescendo gli attriti e le tensioni tra singoli e gruppi operanti in settori produttivi contigui ma inquadrati in differenti corporazioni. In tal senso, la dimensione del conflitto si conferma come elemento insopprimibile e connaturato al sistema corporativo, strumento di continui aggiustamenti e negoziazioni

⁸⁶ I Chiavettieri sono una delle nove Arti che, a partire dagli inizi del Settecento, rientrano nella corporazione dei Ferrari.

⁸⁷ Asn, *Regia Camera della Sommaria - Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 356, fasc. 8691.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

nei rapporti tra le Arti, «opportunità ricercata e talvolta abilmente provocata»⁹⁰ per rinsaldare i vincoli di categoria e tutelare i privilegi di gruppo, occasione propizia per consolidare alleanze e ribadire rapporti di forza; insomma, come indice di dinamismo e di flessibilità dell'intero sistema, che proprio nell'ininterrotta conflittualità tra le Arti trova un'efficace strumento di conservazione e di adeguamento alle mutevoli esigenze del mercato e alle trasformazioni in atto nell'universo produttivo cittadino.

In sede conclusiva, si può affermare che la norma statutaria, nella frequenza dei rinnovi capitolari e nello sforzo costante di ricezione delle istanze e degli interessi espressi dai matricolati, si configura come una *norma flessibile*, frutto di una dialettica costante tra componenti differenti del mondo corporato, che proprio nel conflitto intracorporativo ed intercorporativo trovano uno strumento ordinario di negoziazione, per influire in modo significativo sugli equilibri interni all'Arte o per ridisegnare e ribadire i confini del proprio specifico campo di azione.

Nonostante la sua capacità di rinnovarsi periodicamente in funzione delle esigenze di individui e gruppi, essa fatica, tuttavia, a tenere il passo con i sempre più rapidi cambiamenti che, soprattutto tra Sei e Settecento, attraversano il mondo del lavoro di Antico Regime e il tessuto manifatturiero della capitale partenopea e, laddove lo scontro tra strategie produttive e culture del lavoro diverse e antagoniste si fa più radicale e sistematico, stenta ad operare una mediazione efficace tra i molteplici interessi in gioco, tenendo a bada e disciplinando il fitto groviglio di liti, abusi e contenziosi in cui si snoda larga parte della vita delle Arti. Lo sforzo mai sopito di codificazione normativa perseguito dalle istituzioni corporative si rivela spesso inconcludente e intempestivo, sordo, o comunque mal calibrato, rispetto alle istanze di rinnovamento che provengono dall'interno stesso del mondo corporato, impotente di fronte alla refrattarietà dei singoli, del tutto incapace di estirpare una volta per tutte le inosservanze statutarie e l'endemica conflittualità tra i matricolati.

In tal senso, la norma statutaria, a dispetto della sua intrinseca flessibilità, si svela come una *norma inefficace*, continuamente contraddetta dal quotidiano operare delle Arti, dalla frequenza del contenzioso corporativo, dalla pervicacia di abusi e violazioni capitolari. Emerge, così, in tutta la sua evidenza la distanza incolmabile, cui si accennava all'inizio, tra *norma* e *pratica*, tra il preteso rigore delle Capitolazioni ed una prassi amministrativa caotica e disordinata; una prassi che, a ben guardare, è spesso fatta di compromessi, di scelte contingenti e, talvolta, puramente occasionali, di deroghe frequenti al dettato statutario, di tentativi di conciliazione non sempre riusciti e risolutivi, cui l'attività normativa delle Arti non riesce a tener dietro e ad offrire risposte efficaci.

⁹⁰ E. Merlo, *La lavorazione delle pelli a Milano* cit., p. 397.